

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 novembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (17CE2457)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1771 della Commissione, del 27 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (17CE2458)</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1772 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada (17CE2459)</u>	Pag. 12
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1773 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante duecentosettantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE2460)</u>	Pag. 18
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentani) (17CE2461)</u>	Pag. 20
<u>Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (17CE2462)</u>	Pag. 22
<u>Decisione (PESC) 2017/1776 del Consiglio, del 28 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2463)</u>	Pag. 26
<i>Publicati nel n. L 251 del 29 settembre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti (17CE2464)</u>	Pag. 27



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1778 della Commissione, del 29 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative al primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 nel settore dello zucchero e al regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno (17CE2465).....</u>	Pag. 58
<u>Decisione (UE) 2017/1779 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UE-Egitto (17CE2466).....</u>	Pag. 60
<u>Decisione (PESC) 2017/1780 del comitato politico e di sicurezza, del 18 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (17CE2467).....</u>	Pag. 63

Publicati nel n. L 253 del 30 settembre 2017

RETTIFICHE

<u>Rettifica della raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1544] (GUL 236 del 14 settembre 2017) (17CE2468).....</u>	Pag. 64
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1568 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 238 del 16 settembre 2017) (17CE2469).....</u>	Pag. 64
<u>Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1573 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 238 del 16 settembre 2017) (17CE2470).....</u>	Pag. 64
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GUL 138 del 25 maggio 2017) (17CE2471).....</u>	Pag. 64

Publicate nel n. L 251 del 29 settembre 2017

<u>Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GUL 237 del 15 settembre 2017) (17CE2472).....</u>	Pag. 65
<u>Rettifica alla decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GUL 237 del 15 settembre 2017) (17CE2473).....</u>	Pag. 66

Publicate nel n. L 253 del 30 settembre 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/1770 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali e che attua la risoluzione (UNSCR) 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tali misure dispongono restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») e dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche. Tali persone sono elencate nell'allegato della decisione (PESC) 2017/1775.
- (2) Poiché talune misure previste dall'UNSCR 2374 (2017) rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (4) Il potere di modificare gli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione nel Mali e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2017/1775.
- (5) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U.L. 281 del 23.11.1995, pag. 31).



- (6) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:
- i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 9 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2374 (2017);
- i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.



Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi e le persone e le entità che agiscono a nome o sotto la loro direzione e le entità da loro detenute e controllate, identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:
 - a) conducono ostilità in violazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali («accordo»);
 - b) adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, l'attuazione dell'accordo o che la mettono a repentaglio;
 - c) agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) e b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;
 - d) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell'attuazione di attacchi contro:
 - i) le varie entità citate nell'accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;
 - ii) gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell'ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;
 - iii) forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
 - e) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;
 - f) pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
 - g) utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali;
 - h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.
4. L'allegato I contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.
5. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;



- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.

3. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stato inserito nell'allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale adottato prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;
- d) il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
- e) lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.


2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;
- b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2; e
- c) lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.



Articolo 6

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
 - b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I,purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2.

Articolo 7

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
 - a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
 - b) collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8


È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
 - a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;
 - b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.



3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui al paragrafo 1.

4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 14

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.


2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;



- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS



ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2

ALLEGATO II

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmw.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA


<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>



UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:


Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1771 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi
rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine (¹)
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	107,5	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	102,1	5	AR
		118,6	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	263,2	11	AR
		205,6	28	BR
		301,7	0	CL
		224,0	23	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	349,9	0	BR
		388,1	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	352,1	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	219,3	20	BR

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

17CE2458



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1772 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).
- (2) L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie del Canada siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A dell'accordo. L'allegato 2-A dispone che per talune merci la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari.
- (3) L'allegato 2-A dell'accordo dispone che l'Unione deve gestire alcuni di tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione dovrebbe gestire tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) L'accordo stabilisce che, per beneficiare di tali contingenti tariffari, le merci devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato al suddetto accordo.
- (5) L'accordo, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU L 238 del 16 settembre 2017, deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017 ⁽⁴⁾. Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive di tali contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Canada che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le merci elencate nell'allegato originarie del Canada e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari fissati nell'allegato.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).⁽⁴⁾ Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).

Articolo 4

Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ed essere accompagnate da una dichiarazione di origine valida conforme all'allegato 2 di tale protocollo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella quarta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC figuranti nella seconda colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e della corrispondente designazione dei prodotti nella quarta colonna della tabella.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.8400	ex 0201 10 00	93	Carcasse e mezzene di bisonte, fresche o refrigerate	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	841 tonnellate equivalente peso carcassa
				Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	3 000 tonnellate equivalente peso carcassa
	ex 0201 20 20	93	Quarti detti «compensati» di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 20 30	93	Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 20 50	93	Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 20 90	20	Altri pezzi di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 30 00 ⁽¹⁾	30	Carni disossate di bisonte, fresche o refrigerate		
	ex 0202 10 00	20	Carcasse e mezzene di bisonte, congelate		
	ex 0202 20 10	20	Quarti detti «compensati» di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 20 30	20	Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 20 50	20	Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 20 90	20	Altri pezzi di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 30 10 ⁽¹⁾	20	Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» di bisonte, disossati e congelati, presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo		



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 0202 30 50 ⁽¹⁾	20	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto di bisonte detti «crop», «chuck and blade» e «brisket», disossati e congelati ⁽²⁾		
	ex 0202 30 90 ⁽¹⁾	20	Altre carni di bisonte disossate, congelate		
	ex 0206 10 95	20	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, freschi o refrigerati		
	ex 0206 29 91	31 40	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, congelati		
	ex 0210 20 10	10	Carni di bisonte non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate		
	ex 0210 20 90 ⁽³⁾	91	Carni di bisonte disossate, salate, in salamoia, secche o affumicate		
	ex 0210 99 51	10	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, salati o in salamoia, secchi o affumicati		
	ex 0210 99 59	10	Altre frattaglie di carni di bisonte, salate, in salamoia, secche o affumicate		
09.8403	0304 71 90		Filetti congelati di merluzzi bianchi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i>	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	281
	0304 79 10		Filetti congelati di merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	1 000
09.8404 ⁽⁴⁾			Gamberetti congelati, affumicati, anche sguosciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg:	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	6 446
	ex 0306 16 91	10	Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	23 000
	ex 0306 16 99	21 31 91	Altri gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp.)		
	ex 0306 17 91	10	Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)		
	ex 0306 17 92	21 91	Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>		



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 0306 17 93	10	Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>		
	ex 0306 17 94	10	Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>		
	ex 0306 17 99	11 91	Altri		
			Gamberetti non congelati, affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg:		
	ex 0306 95 19	10	Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>		
	ex 0306 95 20	21 91	Altri gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp.)		
	ex 0306 95 30	21 91	Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>		
	ex 0306 95 40	10	Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>		
	ex 0306 95 90	10	Altri		
	1605 21 90		Gamberetti preparati o conservati non in recipienti ermeticamente chiusi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg		
	1605 29 00		Gamberetti preparati o conservati in recipienti ermeticamente chiusi		
09.8405	0710 40 00		Granturco dolce (crudo o cotto a vapore o bollito in acqua), congelato	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	374
	2005 80 00		Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	2 667 4 000 5 333



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
				Dall'1.1.2021 al 31.12.2021	6 667
				Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	8 000

(¹) Al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di questo prodotto con una richiesta di beneficiare di tale contingente tariffario, l'operatore economico dichiara il numero d'ordine 09.8401. Nel sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti della Commissione si applica il coefficiente 1,3 per convertire il peso netto dichiarato del prodotto in equivalente peso carcassa.

(²) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4).

(³) Al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di tale prodotto con una richiesta di beneficiare di tale contingente tariffario, l'operatore economico dichiara il numero d'ordine 09.8402. Nel sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti della Commissione si applica il coefficiente 1,35 per convertire il peso netto dichiarato del prodotto in equivalente peso carcassa.

(⁴) I gamberetti preparati o conservati esportati dal Canada nell'ambito del contingente di origine con il numero d'ordine 09.8310 di cui alla sezione B dell'appendice A (Contingenti di origine) dell'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine accluso all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, non sono importati nell'Unione europea nell'ambito di tale contingente tariffario.

17CE2459



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1773 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017

recante duecentosettantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 22 settembre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare cinque voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi sono sostituiti per le seguenti voci:

- (a) «Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), b) Malaysia (in carcere dal 2013). Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. Numero del passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.»

è sostituito dal seguente:

«Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), b) Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. N. passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.»

- (b) «Yunos Umpara **Moklis** (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

è sostituito dal seguente:

«Yunos Umpara **Moklis** (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Cittadinanza: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.»

- (c) «Radulan **Sahiron** (alias (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol). Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Nazionalità: filippina.»

è sostituito dal seguente:

«Radulan **Sahiron** (alias (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol). Indirizzo: regione di Sulu, Filippine (localizzazione segnalata). Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Cittadinanza: filippina. Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: neri; colore dei capelli: grigi; statura: 5 piedi e 6 pollici– 168 cm; peso: 140 libbre — 64 kg; corporatura: minuta; braccio destro amputato sopra il gomito. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.»

- (d) «Hilarion Del Rosario Santos III (alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion Santos III, (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Titolo: Emiro. Indirizzo: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippine. Data di nascita: 12.3.1966. Luogo di nascita: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippine. Cittadinanza: filippina. N. passaporto: AA780554 (passaporto filippino). Altre informazioni: (a) fondatore e leader del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf; (b) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 4.6.2008.»

è sostituito dal seguente:

«Hilarion Del Rosario Santos (alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Hilarion Santos, III (third), (e) Hilarion Del Rosario Santos, III (third), (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi, (k) Abu Hamsa. Titolo: Emiro. Indirizzo: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippine. Data di nascita: 12.3.1966. Luogo di nascita: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippine. Cittadinanza: filippina. N. passaporto: AA780554 (passaporto filippino). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 4.6.2008.»

- (e) «Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: 20.7.1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: membro importante di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011.»

è sostituito dal seguente:

«Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: 20.7.1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.7.2011.»

17CE2460



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1774 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017****che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,


visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 febbraio 2017.
- (2) L'acrilofentanil è un oppioide sintetico. La sua struttura è simile al fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina come complemento all'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. I dati disponibili indicano che l'acrilofentanil è un potente agente antinocicettivo con effetti di lunga durata che agisce sul sistema oppioide.
- (3) L'acrilofentanil è comparso nell'Unione almeno dall'aprile 2016 ed è stato individuato in sei Stati membri. Nella maggior parte dei casi in cui è stata sequestrata, la sostanza era in forma liquida, ma è stata individuata anche in altre forme, ad esempio compresse, polvere e capsule. Le quantità individuate sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate tenendo conto dell'elevata potenza della sostanza.
- (4) Tre Stati membri hanno congiuntamente registrato 47 decessi correlati all'acrilofentanil. In almeno 40 casi l'acrilofentanil è stata la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, sono stati registrati oltre 20 casi di intossicazione acuta presumibilmente provocata dall'acrilofentanil.
- (5) Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione, nel traffico o nella fornitura dell'acrilofentanil nell'Unione. I dati disponibili indicano che la maggior parte dall'acrilofentanil presente sul mercato europeo è stato prodotto da imprese chimiche con sede in Cina.
- (6) L'acrilofentanil è venduto come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere o come spray nasale direttamente utilizzabile. È venduto in piccole e grandi quantità. Le scarse informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che l'acrilofentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei.
- (7) L'acrilofentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
- (8) L'acrilofentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica che ne studia, in risposta alla sua comparsa sul mercato della droga, le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre finalità.

⁽¹⁾ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Parere del 13 settembre 2017.



- (9) La relazione di valutazione del rischio rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza acrilofentanil, e osserva che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (10) Solo nove Stati membri controllano l'acrilofentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe mentre due Stati membri la controllano mediante altre misure legislative. Pertanto, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di sottoporre nuove sostanze psicoattive a misure di controllo in tutta l'Unione al fine di assicurare una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di tali sostanze rilevate e segnalate dagli Stati membri. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo l'acrilofentanil in tutta l'Unione.
- (12) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.
- (13) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 30 settembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE2461



DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 5 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2374 (2017) che richiama le sue risoluzioni 2364 (2017) e 2359 (2017) e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Mali.
- (2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2374 (2017) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 9 dell'UNSCR 2374 (2017) («comitato delle sanzioni») nonché il congelamento dei fondi e dei beni delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni.
- (3) È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

- a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);
- b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;
- c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;
- d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
 - i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
 - ii) le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;
 - iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
- e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
- f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
- g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;



h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
 - a) l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
 - b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.


Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

- a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo;
- b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;
- c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;
- d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
 - i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
 - ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;
 - iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
- e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
- f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
- g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;
- h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio; o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.

L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio.



3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

- a) necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

- a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata;
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato, non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

6. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
- b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.


Articolo 3

Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 4

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.



Articolo 5

1. L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e delle persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

17CE2462



DECISIONE (PESC) 2017/1776 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Il 31 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/621 ⁽²⁾.
- (3) Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti di tre persone per un periodo supplementare di sei mesi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

- «3. Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2018.
4. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2018.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/621 del Consiglio, del 31 marzo 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 89 dell'1.4.2017, pag. 10).



REGOLAMENTO (UE) 2017/1777 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e *Urtica* spp. in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P e metaldeide sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il penconazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze etridiazolo, spinetoram e tau-fluvalinato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, carbone argilloso, perossido di idrogeno e *Urtica* spp. non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva diclorprop-P sugli agrumi, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR.
- (3) Per quanto concerne l'etefon, è stata presentata una domanda simile per i cachi. Per quanto concerne l'etridiazolo, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee con buccia commestibile. Per quanto concerne il flonicamid, è stata presentata una domanda simile per albicocche, cavoli cappucci, fagioli e piselli (con baccello) e barbabietole da zucchero. Per quanto concerne il fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per carote e zucchine. Per quanto concerne il metaldeide, è stata presentata una domanda simile per i porri. Per quanto concerne il penconazolo, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto concerne lo spinetoram, è stata presentata una domanda simile per ciliege, frutti di piante arbustive, «altra piccola frutta e bacche», «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili», «erbe fresche e fiori commestibili», porri e infusioni di erbe da foglie ed erbe. Per quanto concerne il tau-fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per gli agrumi.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(1) GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.



- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽¹⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (6) L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto concerne l'uso dello spinetoram sulla scarola, non è possibile escludere un rischio per il consumatore. È pertanto opportuno mantenere l'LMR vigente.
- (7) Per quanto concerne il flonicamid, l'Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per diversi prodotti di origine animale al fine di tenere conto degli impieghi previsti della sostanza attiva sulla barbabietola da zucchero.
- (8) Per quanto concerne l'etridiazolo, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha osservato, nella sua riunione del 29 maggio 2015, che la sostanza in esame non produce metaboliti rilevanti aventi tossicità significativa o a livelli che conducano a un'esposizione superiore a quella trascurabile ⁽²⁾. È pertanto opportuno fissare l'LMR per le cucurbitacee con buccia commestibile nel regolamento (CE) n. 396/2005 al livello di 0,4 mg/kg, che rispecchia la buona pratica agricola.
- (9) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (10) Per le sostanze *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 and *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio di tali sostanze attive come antiparassitari ⁽³⁾. Per tali sostanze, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei

⁽¹⁾ Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for diclorprop-P in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di diclorprop-P negli agrumi). EFSA Journal 2017; 15(4):4834 [24 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/japanese persimmons (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di etefon nei cachi). EFSA Journal 2017; 15(3):4747 [17 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di etridiazolo in varie colture). EFSA Journal 2017; 15(3):4736 [19 pagg.].

Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid in vari prodotti). EFSA Journal 2017; 15(3):4748 [20 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluzifop-P in carrots, tomatoes and courgettes (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fluzifop-P nelle carote, nei pomodori e nelle zucchine). EFSA Journal 2017; 15(5):4831 [32 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di metaldeide nei porri). EFSA Journal 2017; 15(3):4740 [15 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di penconazolo nelle uve). EFSA Journal 2017; 15(4):4768 [15 pagg.].


Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di spinetoram in varie colture). EFSA Journal 2017; 15(5):4867 [34 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di tau-fluvalinato in diverse colture). EFSA Journal 2014; 12(1):3548 [49 pagg.].

⁽²⁾ Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva etridiazolo (SANCO/13145/2010 Final).

⁽³⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain FZB24 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 come antiparassitario). EFSA Journal 2016; 14(6):4494 [18 pagg.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain MBI 600 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600 come antiparassitario). EFSA Journal 2016; 14(1):4359 [37 pagg.].



gestori dei rischi. Tale ulteriore esame è presente nelle relazioni di riesame corrispondenti ⁽¹⁾ nelle quali si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. Alla luce di tali conclusioni la Commissione considera opportuno includere tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

- (11) Le sostanze carbone argilloso, perossido di idrogeno e *Urtica* spp. sono rispettivamente approvate come sostanze di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione ⁽²⁾, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione ⁽⁴⁾. Le condizioni d'uso di tali sostanze attive non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).

Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base *Urtica* spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4).



ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato II, le colonne relative a diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P, metaldeide e penconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Diclorprop (somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop) (R)	Etefon	Flonicamid: somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid (R)	Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)	Metaldeide	Penconazolo (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO					0,05 (*)	
0110000	Agrumi	0,3	0,05 (*)	0,15 (+)	0,01 (*)		0,05 (*)
0110010	Pompelmi						
0110020	Arance dolci						
0110030	Limoni						
0110040	Limette/lime						
0110050	Mandarini						
0110990	Altri						
0120000	Frutta a guscio	0,02 (*)		0,06 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
0120010	Mandorle dolci		0,1				
0120020	Noci del Brasile		0,1				
0120030	Noci di anacardi		0,1				
0120040	Castagne e marroni		0,1				
0120050	Noci di cocco		0,1				
0120060	Nocciole		0,2				
0120070	Noci del Queensland		0,1				
0120080	Noci di pecan		0,1				
0120090	Pinoli		0,1				
0120100	Pistacchi		0,1				
0120110	Noci comuni		0,5				
0120990	Altri		0,1				
0130000	Pomacee	0,02 (*)		0,3	0,01 (*)		0,2
0130010	Mele		0,8				
0130020	Pere		0,05 (*)				
0130030	Cotogne		0,05 (*)				
0130040	Nespole		0,05 (*)				(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130050	Nespole del Giappone		0,05 (*)				(**)
0130990	Altri		0,05 (*)				
0140000	Drupacee	0,02 (*)			0,01 (*)		
0140010	Albicocche		0,05 (*)	0,3			0,1
0140020	Ciliege (dolci)		5	0,4 (+)			0,05 (*)
0140030	Pesche		0,05 (*)	0,4			0,1
0140040	Prugne		0,05 (*)	0,3 (+)			0,05 (*)
0140990	Altri		0,05 (*)	0,03 (*)			0,05 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	0,02 (*)		0,03 (*)			
0151000	a) <i>Uve</i>				0,01 (*)		0,4
0151010	Uve da tavola		1				
0151020	Uve da vino		2				
0152000	b) <i>Fragole</i>		0,05 (*)		0,2 (+)		0,5
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,05 (*)		0,01 (*)		
0153010	More di rovo						0,1
0153020	More selvatiche						0,05 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)						0,1
0153990	Altri						0,05 (*)
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>				0,1		
0154010	Mirtilli		20				0,05 (*)
0154020	Mirtilli giganti americani		0,05 (*)				0,05 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		0,05 (*)				0,5
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		0,05 (*)				0,05 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		0,05 (*)				(**)
0154060	More di gelso (nero e bianco)		0,05 (*)				(**)
0154070	Azzeruoli		0,05 (*)				(**)
0154080	Bacche di sambuco		0,05 (*)				(**)
0154990	Altri		0,05 (*)				0,05 (*)
0160000	Frutta varia con	0,02 (*)		0,03 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>						
0161010	Datteri		0,05 (*)				
0161020	Fichi		3				
0161030	Olive da tavola		7				
0161040	Kumquat		0,05 (*)				
0161050	Carambole		0,05 (*)				(**)
0161060	Cachi		0,3				(**)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161070	Jambul/jambolan		0,05 (*)				(**)
0161990	Altri		0,05 (*)				
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non comestibile</i>		0,05 (*)				
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)						
0162020	Litci						
0162030	Frutti della passione/maracuja						
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus						(**)
0162050	Melastelle/cainette						(**)
0162060	Cachi di Virginia						(**)
0162990	Altri						
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non comestibile</i>						
0163010	Avocado		0,05 (*)				
0163020	Banane		0,05 (*)				
0163030	Manghi		0,05 (*)				
0163040	Papaie		0,05 (*)				
0163050	Melograni		0,05 (*)				
0163060	Cerimolia/cherimolia		0,05 (*)				(**)
0163070	Guaiave/guave		0,05 (*)				(**)
0163080	Ananas		2				
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,05 (*)				(**)
0163100	Durian		0,05 (*)				(**)
0163110	Anona/graviola/guanabana		0,05 (*)				(**)
0163990	Altri		0,05 (*)				
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI						
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,02 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>			0,09	0,15	0,15 (+)	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			0,03 (*)		0,05 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca				0,01 (*)		
0212020	Patate dolci				0,01 (*)		
0212030	Ignami				0,15		
0212040	Maranta/arrow root				0,01 (*)		(**)
0212990	Altri				0,01 (*)		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			0,03 (*)		(+)	
0213010	Bietole				0,5	0,3	
0213020	Carote				0,4	0,3	
0213030	Sedano rapa				0,5	0,3	
0213040	Barbaforte/rafano/cren				0,5	0,3	
0213050	Topinambur				0,5	0,3	
0213060	Pastinaca				0,5	0,3	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo				0,5	0,3	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213080	Ravanelli				0,5	0,3	
0213090	Salsefrica				0,5	0,3	
0213100	Rutabaga				0,5	0,05 (*)	
0213110	Rape				0,5	0,3	
0213990	Altri				0,5	0,05 (*)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
0220010	Aglione				0,3		
0220020	Cipolle				0,3		
0220030	Scalogni				0,3		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette				0,01 (*)		
0220990	Altri				0,01 (*)		
0230000	Ortaggi a frutto	0,02 (*)					
0231000	a) <i>Solanaceae</i>						
0231010	Pomodori		2	0,5 (+)	0,01 (*)	0,15 (+)	0,1
0231020	Peperoni		0,05 (*)	0,3	0,01 (*)	0,05 (*)	0,2
0231030	Melanzane		0,05 (*)	0,5 (+)	1	0,15 (+)	0,1
0231040	Gombi		0,05 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0231990	Altri		0,05 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitaceae con buccia commestibile</i>		0,05 (*)	0,5	0,03	0,05 (*)	0,1
0232010	Cetrioli						
0232020	Cetriolini						
0232030	Zucchine			(+)			
0232990	Altri						
0233000	c) <i>Cucurbitaceae con buccia non commestibile</i>		0,05 (*)	0,4 (+)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1
0233010	Meloni						
0233020	Zucche						
0233030	Cocomeri/angurie						
0233990	Altri						
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		0,05 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		0,05 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	(+)	0,05 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			0,03 (*)		0,4	
0241010	Cavoli broccoli						
0241020	Cavolfiori						
0241990	Altri						




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>					0,4	
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,6			
0242020	Cavoli cappucci			0,5			
0242990	Altri			0,03 (*)			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			0,03 (*)		0,4	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai						
0243020	Cavoli ricci						
0243990	Altri						
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			0,03 (*)		0,15	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		0,05 (*)				0,05 (*)
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,02 (*)		0,03 (*)	0,02	2 (+)	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella						
0251020	Lattughe						
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe						
0251040	Crescione e altri germogli e gemme						
0251050	Barbarea						(**)
0251060	Rucola						
0251070	Senape juncea						(**)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)						
0251990	Altri						
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,02 (*)		0,03 (*)	0,02	2 (+)	
0252010	Spinaci						
0252020	Portulaca/porcellana						(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa						
0252990	Altri						
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,02 (*)		0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	(**)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,02 (*)		0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,02 (*)		0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,05 (*)		6	0,02	2	
0256010	Cerfoglio						
0256020	Erba cipollina						
0256030	Foglie di sedano						
0256040	Prezzemolo						
0256050	Salvia						(**)
0256060	Rosmarino						(**)
0256070	Timo						(**)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256080	Basilico e fiori commestibili						(**)
0256090	Foglie di alloro/lauro						(**)
0256100	Dragoncello						(**)
0256990	Altri						
0260000	Legumi	0,02 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			1,5	1,5	0,4	
0260020	Fagioli (senza baccello)			0,03 (*)	0,01 (*)	0,3	
0260030	Piselli (con baccello)			1,5	1,5	0,4	
0260040	Piselli (senza baccello)			0,7	1,5	0,3	
0260050	Lenticchie			0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0260990	Altri			0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0270010	Asparagi				0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0270020	Cardi				0,3	0,05 (*)	0,05 (*)
0270030	Sedani				0,3	0,05 (*)	0,05 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze				0,3	0,05 (*)	0,05 (*)
0270050	Carciofi				0,9	0,07 (+)	0,2
0270060	Porri				0,01 (*)	1,5	0,05 (*)
0270070	Rabarbaro				0,3	0,05 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù				0,01 (*)	0,05 (*)	(**)
0270090	Cuori di palma				0,01 (*)	0,05 (*)	(**)
0270990	Altri				0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0280010	Funghi coltivati						
0280020	Funghi selvatici						
0280990	Muschi e licheni						
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	(**)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)	4	0,2	0,05 (*)
0300010	Fagioli						
0300020	Lenticchie						
0300030	Piselli						
0300040	Lupini/semi di lupini						
0300990	Altri						
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)					0,05 (*)
0401000	Semi oleaginosi						
0401010	Semi di lino		0,1 (*)	0,06 (*)	9	0,6	
0401020	Semi di arachide		0,1 (*)	0,06 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0401030	Semi di papavero		0,1 (*)	0,06 (*)	9	0,6	
0401040	Semi di sesamo		0,1 (*)	0,06 (*)	0,01 (*)	0,6	
0401050	Semi di girasole		0,1 (*)	0,06 (*)	0,1	0,6	
0401060	Semi di colza		0,1 (*)	0,06 (*)	9	0,6	
0401070	Semi di soia		0,1 (*)	0,06 (*)	15	0,6	
0401080	Semi di senape		0,1 (*)	0,06 (*)	4	0,6	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401090	Semi di cotone		6	0,2	0,01 (*)	0,6	
0401100	Semi di zucca		0,1 (*)	0,06 (*)	5	0,6	
0401110	Semi di cartamo		0,1 (*)	0,06 (*)	9	0,6	(**)
0401120	Semi di borragine		0,1 (*)	0,06 (*)	4	0,6	(**)
0401130	Semi di camelina/dorella		0,1 (*)	0,06 (*)	9	0,6	(**)
0401140	Semi di canapa		0,1 (*)	0,06 (*)	0,01 (*)	0,6	
0401150	Semi di ricino		0,1 (*)	0,06 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	(**)
0401990	Altri		0,1 (*)	0,06 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi			0,06 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	
0402010	Olive da olio		10				
0402020	Semi di palma		0,05 (*)				(**)
0402030	Frutti di palma		0,05 (*)				(**)
0402040	Capoc		0,05 (*)				(**)
0402990	Altri		0,05 (*)				
0500000	CEREALI				0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0500010	Orzo	0,1	1	0,4			
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0500030	Mais/granturco	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0500040	Miglio	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0500050	Avena	0,1	0,05 (*)	0,4			
0500060	Riso	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0500070	Segale	0,1	1	2 (+)			
0500080	Sorgo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0500090	Fumento	0,1	1	2 (+)			
0500990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)			
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CAR-RUBE	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*)	
0610000	Tè				0,05 (*)		0,1
0620000	Chicchi di caffè				0,05 (*)		(**)
0630000	Infusioni di erbe da						(**)
0631000	a) <i>Fiori</i>				0,04 (*) (+)		(**)
0631010	Camomilla						(**)
0631020	Ibisco/rosella						(**)
0631030	Rosa						(**)
0631040	Gelsomino						(**)
0631050	Tiglio						(**)
0631990	Altri						(**)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>				0,04 (*) (+)		(**)
0632010	Fragola						(**)
0632020	Rooibos						(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632030	Mate						(**)
0632990	Altri						(**)
0633000	c) <i>Radici</i>				4 (+)		(**)
0633010	Valeriana						(**)
0633020	Ginseng						(**)
0633990	Altri						(**)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>				0,05 (*)		(**)
0640000	Semi di cacao				0,05 (*)		(**)
0650000	Carrube/pane di San Giovanni				0,05 (*)		(**)
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)	0,1 (*)	3 (+)	0,05 (*) (+)	0,1 (*)	0,5
0800000	SPEZIE						(**)
0810000	Semi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,03 (*) (+)	0,1 (*)	(**)
0810010	Anice verde						(**)
0810020	Grano nero/cumino nero						(**)
0810030	Sedano						(**)
0810040	Coriandolo						(**)
0810050	Cumino						(**)
0810060	Aneto						(**)
0810070	Finocchio						(**)
0810080	Fieno greco						(**)
0810090	Noce moscata						(**)
0810990	Altri						(**)
0820000	Frutta	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,03 (*) (+)	0,1 (*)	(**)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato						(**)
0820020	Pepe di Sichuan						(**)
0820030	Carvi						(**)
0820040	Cardamomo						(**)
0820050	Bacche di ginepro						(**)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)						(**)
0820070	Vaniglia						(**)
0820080	Tamarindo						(**)
0820990	Altri						(**)
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0830010	Cannella						(**)
0830990	Altri						(**)
0840000	Spezie da radici e rizomi				(+)		(**)
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	4	0,1 (*)	(**)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	4	0,1 (*)	(**)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	4	0,1 (*)	(**)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)		(+)	(**)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	4	0,1 (*)	(**)
0850000	Spezie da boccioli	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850010	Chiodi di garofano						(**)
0850020	Capperi						(**)
0850990	Altri						(**)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0860010	Zafferano						(**)
0860990	Altri						(**)
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0870010	Macis						(**)
0870990	Altri						(**)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03 (*)		0,05 (*)	(**)
0900010	Barbabetole da zucchero				0,5		(**)
0900020	Canne da zucchero				0,01 (*)		(**)
0900030	Radici di cicoria				0,01 (*)		(**)
0900990	Altri				0,01 (*)		(**)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI					(+)	
1010000	Tessuti provenienti da					0,01 (*)	0,05 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>						
1011010	Muscolo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,03	0,02 (+)		
1011020	Tessuto adiposo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,04 (+)		
1011030	Fegato	0,05 (*) (+)	0,4	0,03	0,03 (+)		
1011040	Rene	0,1 (+)	0,4	0,03	0,06 (+)		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	0,4	0,03	0,06		
1011990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,03	0,01 (*)		
1012000	b) <i>Bovini</i>						
1012010	Muscolo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,05	0,02 (+)		
1012020	Tessuto adiposo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,04 (+)		
1012030	Fegato	0,06 (+)	0,4	0,05	0,03 (+)		
1012040	Rene	0,7 (+)	0,4	0,05	0,07 (+)		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,4	0,04	0,07		
1012990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,04	0,01 (*)		
1013000	c) <i>Ovini</i>						
1013010	Muscolo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,05	0,02 (+)		
1013020	Tessuto adiposo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,04 (+)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013030	Fegato	0,06 (+)	0,4	0,05	0,03 (+)		
1013040	Rene	0,7 (+)	0,4	0,05	0,07 (+)		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,4	0,04	0,07		
1013990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,04	0,01 (*)		
1014000	d) <i>Caprini</i>						
1014010	Muscolo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,05	0,02 (+)		
1014020	Tessuto adiposo	0,02 (*) (+)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,04 (+)		
1014030	Fegato	0,06 (+)	0,4	0,05	0,03 (+)		
1014040	Rene	0,7 (+)	0,4	0,05	0,07 (+)		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,4	0,04	0,07		
1014990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,04	0,01 (*)		
1015000	e) <i>Equidi</i>						(**)
1015010	Muscolo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03	0,02		(**)
1015020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,04		(**)
1015030	Fegato	0,06	0,4	0,04	0,03		(**)
1015040	Rene	0,7	0,4	0,04	0,07		(**)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,4	0,04	0,07		(**)
1015990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,04	0,01 (*)		(**)
1016000	f) <i>Pollame</i>						
1016010	Muscolo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,04	0,02 (+)		
1016020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03	0,02 (+)		
1016030	Fegato	0,05 (*)	0,08	0,05	0,04 (+)		
1016040	Rene	0,05 (*)	0,08	0,02 (*)	0,01 (*)		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,08	0,03	0,04		
1016990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,03	0,01 (*)		
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>						(**)
1017010	Muscolo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,03	0,02		(**)
1017020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,04		(**)
1017030	Fegato	0,06	0,4	0,04	0,03		(**)
1017040	Rene	0,7	0,4	0,04	0,07		(**)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,4	0,04	0,07		(**)
1017990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,04	0,01 (*)		(**)
1020000	Latte	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,08	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini	(+)			(+)		
1020020	Pecora	(+)			(+)		
1020030	Capra	(+)			(+)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020040	Cavallo						
1020990	Altri						
1030000	Uova di volatili	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (+)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030010	Galline						
1030020	Anatre						(**)
1030030	Oche						(**)
1030040	Quaglie						(**)
1030990	Altri						(**)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	Anfibi e rettili	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)

(*) Limite di determinazione analitica

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Diclorprop [somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop] (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice:

Diclorprop — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di diclorprop (incluso diclorprop-p) e dei suoi sali, espressa in diclorprop

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010 Muscolo

1011020 Tessuto adiposo

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Tessuto adiposo

1012030 Fegato

1012040 Rene

1013010 Muscolo


1013020 Tessuto adiposo

1013030 Fegato

1013040 Rene

1014010 Muscolo

1014020 Tessuto adiposo



1014030 Fegato**1014040 Rene****1020010 Bovini****1020020 Pecora****1020030 Capra****Etefon**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren**Flonicamid: somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid (R)**

- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice:

Flonicamid — codice 1000000, eccetto 1040000: Somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi**0110010 Pompelmi****0110020 Arance dolci****0110030 Limoni****0110040 Limette/lime****0110050 Mandarini****0110990 Altri**


- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020 Ciliege (dolci)**0140040 Prugne****0231010 Pomodori****0231030 Melanzane****0232030 Zucchine****0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile****0233010 Meloni****0233020 Zucche****0233030 Cocomeri/angurie****0233990 Altri**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070 Segale**0500090 Frumento**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri

0632000 b) Foglie ed erbe

0632010 Fragola

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Altri

0633000 c) Radici

0633010 Valeriana

0633020 Ginseng

0633990 Altri

0700000 LUPPOLO

0810000 Semi

0810010 Anice verde

0810020 Grano nero/cumino nero

0810030 Sedano

0810040 Coriandolo

0810050 Cumino

0810060 Aneto

0810070 Finocchio

0810080 Fieno greco

0810090 Noce moscata

0810990 Altri

0820000 Frutta


0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020 Pepe di Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamomo

0820050 Bacche di ginepro



0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
0820070 Vaniglia
0820080 Tamarindo
0820990 Altri
0840000 Spezie da radici e rizomi
0840010 Liquirizia
0840020 Zenzero
0840030 Curcuma

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0840990 Altri
1011010 Muscolo
1011020 Tessuto adiposo
1011030 Fegato
1011040 Rene
1012010 Muscolo
1012020 Tessuto adiposo
1012030 Fegato
1012040 Rene
1013010 Muscolo
1013020 Tessuto adiposo
1013030 Fegato
1013040 Rene
1014010 Muscolo
1014020 Tessuto adiposo
1014030 Fegato
1014040 Rene
1016010 Muscolo
1016020 Tessuto adiposo
1016030 Fegato
1020010 Bovini
1020020 Pecora
1020030 Capra
1030000 Uova di volatili
1030010 Galline
1030020 Anatre
1030030 Oche



1030040 Quaglie

1030990 Altri

Metaldeide

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

0213010 Bietole

0213020 Carote

0213030 Sedano rapa

0213040 Barbaforte/rafano/cren

0213050 Topinambur

0213060 Pastinaca

0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080 Ravanelli

0213090 Salsefrica

0213110 Rape

0231010 Pomodori

0231030 Melanzane

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0241000 a) Cavoli a infiorescenza

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0241990 Altri

0242000 b) Cavoli a testa

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0242020 Cavoli cappucci

0242990 Altri

0243000 c) cavoli a foglia

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0243020 Cavoli ricci

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0243990 Altri

0244000 d) Cavoli rapa

0251000 a) Lattughe e insalate



- 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
- 0251020 Lattughe
- 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
- 0251040 Crescione e altri germogli e gemme
- 0251050 Barbarea
- 0251060 Rucola
- 0251070 Senape juncea
- 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
- 0251990 Altri
- 0252000 b) Foglie di spinaci e simili
- 0252010 Spinaci
- 0252020 Portulaca/porcellana
- 0252030 Bietole da foglia e da costa
- 0252990 Altri
- 0270050 Carciofi


(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

- 1010000 Tessuti provenienti da
 - 1011000 a) Suini
 - 1011010 Muscolo
 - 1011020 Tessuto adiposo
 - 1011030 Fegato
 - 1011040 Rene
 - 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
 - 1011990 Altri
 - 1012000 b) Bovini
 - 1012010 Muscolo
 - 1012020 Tessuto adiposo
 - 1012030 Fegato
 - 1012040 Rene
 - 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
 - 1012990 Altri
 - 1013000 c) Ovini
 - 1013010 Muscolo
 - 1013020 Tessuto adiposo
 - 1013030 Fegato
 - 1013040 Rene
 - 1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
 - 1013990 Altri




1014000	d) Caprini
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990	Altri
1015000	e) Equidi
1015010	Muscolo
1015020	Tessuto adiposo
1015030	Fegato
1015040	Rene
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016040	Rene
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010	Muscolo
1017020	Tessuto adiposo
1017030	Fegato
1017040	Rene
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1020040	Equini
1020990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri
1050000	Anfibi e rettili
1060000	Animali invertebrati terrestri
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici»




2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative ad etridiazolo, spinetoram e tau-fluvalinato sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Etridiazolo	Spinetoram (XDE-175)	Tau-Fluvalinato (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			
0110000	Agrumi	0,05 (*)	0,2	0,4
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecàn			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri			
0130000	Pomacee	0,05 (*)	0,2	0,3
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	Drupacee	0,05 (*)		
0140010	Albicocche		0,2	0,3
0140020	Ciliege (dolci)		2	0,5
0140030	Pesche		0,3	0,3



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Prugne		0,05 (*)	0,3
0140990	Altri		0,05 (*)	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta			
0151000	a) Uve	0,05 (*)	0,5	1
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) Fragole	0,1	0,2	0,5
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,05 (*)	1	0,5
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri			
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,05 (*)	0,4	0,5
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzerruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri			
0160000	Frutta varia con	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri			
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,05 (*)	0,05 (*)	
0211000	a) <i>Patate</i>			0,01 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			0,02
0213020	Carote			0,02
0213030	Sedano rapa			0,01 (*)
0213040	Barbaforte/rafano/cren			0,01 (*)
0213050	Topinambur			0,01 (*)
0213060	Pastinaca			0,01 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			0,01 (*)
0213080	Ravanelli			0,01 (*)
0213090	Salsefrica			0,01 (*)
0213100	Rutabaga			0,01 (*)
0213110	Rape			0,01 (*)
0213990	Altri			0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	0,05 (*)		0,01 (*)
0220010	Aglione		0,05 (*)	
0220020	Cipolle		0,05 (*)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0220030	Scalogni		0,05 (*)	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,8	
0220990	Altri		0,05 (*)	
0230000	Ortaggi a frutto			
0231000	a) <i>Solanacee</i>		0,5	
0231010	Pomodori	0,05 (*)		0,1
0231020	Peperoni	0,1		0,01 (*)
0231030	Melanzane	0,05 (*)		0,15
0231040	Gombi	0,05 (*)		0,01 (*)
0231990	Altri	0,05 (*)		0,01 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,4	0,2	
0232010	Cetrioli			0,05
0232020	Cetriolini			0,01 (*)
0232030	Zucchine			0,01 (*)
0232990	Altri			0,01 (*)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	
0233010	Meloni			0,09
0233020	Zucche			0,01 (*)
0233030	Cocomeri/angurie			0,01 (*)
0233990	Altri			0,01 (*)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,05 (*)	0,05 (*)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			0,4
0241020	Cavolfiori			0,1
0241990	Altri			0,01 (*)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,1
0242020	Cavoli cappucci			0,2
0242990	Altri			0,01 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			0,01 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			0,07




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	0,05 (*)		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>			0,7
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		4	
0251020	Lattughe		10	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		0,05 (*)	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		4	
0251050	Barbarea		4	
0251060	Rucola		4	
0251070	Senape juncea		4	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		4	
0251990	Altri		4	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		1,5	0,01 (*)
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Bietole da foglia e da costa			
0252990	Altri			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>		0,05 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>		0,05 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>		0,05 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>		4	0,01 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			
0260000	Legumi	0,05 (*)		
0260010	Fagioli (con baccello)		0,1	0,1
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,05 (*)	0,1
0260030	Piselli (con baccello)		0,1	0,5
0260040	Piselli (senza baccello)		0,05 (*)	0,5
0260050	Lenticchie		0,05 (*)	0,01 (*)
0260990	Altri		0,05 (*)	0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo	0,05 (*)		
0270010	Asparagi		0,05 (*)	0,01 (*)
0270020	Cardi		0,05 (*)	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0270030	Sedani		0,05 (*)	0,01 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		0,05 (*)	0,01 (*)
0270050	Carciofi		0,05 (*)	0,8
0270060	Porri		0,06	0,1
0270070	Rabarbaro		0,05 (*)	0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù		0,05 (*)	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma		0,05 (*)	0,01 (*)
0270990	Altri		0,05 (*)	0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Algae e organismi procarioti	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)	0,05 (*)	
0300010	Fagioli			0,01 (*)
0300020	Lenticchie			0,01 (*)
0300030	Piselli			0,02
0300040	Lupini/semi di lupini			0,01 (*)
0300990	Altri			0,01 (*)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,05 (*)	
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino	0,05 (*)		0,02 (*)
0401020	Semi di arachide	0,05 (*)		0,02 (*)
0401030	Semi di papavero	0,05 (*)		0,02 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,05 (*)		0,02 (*)
0401050	Semi di girasole	0,05 (*)		0,1
0401060	Semi di colza	0,05 (*)		0,1
0401070	Semi di soia	0,05 (*)		0,02 (*)
0401080	Semi di senape	0,05 (*)		0,02 (*)
0401090	Semi di cotone	0,1		0,1
0401100	Semi di zucca	0,05 (*)		0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,05 (*)		0,02 (*)
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)		0,02 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,05 (*)		0,02 (*)
0401140	Semi di canapa	0,05 (*)		0,02 (*)
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)		0,02 (*)
0401990	Altri	0,05 (*)		0,02 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	0,05 (*)		0,01 (*)
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	CEREALI	0,05 (*)	0,05 (*)	
0500010	Orzo			0,5
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			0,01 (*)
0500030	Mais/granturco			0,1
0500040	Miglio			0,01 (*)
0500050	Avena			0,5
0500060	Riso			0,01 (*)
0500070	Segale			0,05
0500080	Sorgo			0,01 (*)
0500090	Frumento			0,05
0500990	Altri			0,05
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)		0,01 (*)
0610000	Tè		0,1 (*)	
0620000	Chicchi di caffè		0,1 (*)	
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) <i>Fiori</i>		0,1 (*)	
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		40	
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>		0,1 (*)	
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		0,1 (*)	
0640000	Semi di cacao		0,1 (*)	
0650000	Carrube/pane di San Giovanni		0,1 (*)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)	0,1 (*)	10
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,05 (*)		
1010000	Tessuti provenienti da			
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo		0,01 (*)	0,05
1011020	Tessuto adiposo		0,2	0,3
1011030	Fegato		0,01 (*)	0,01 (*)
1011040	Rene		0,01 (*)	0,02
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	0,3
1011990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo		0,01 (*)	0,05
1012020	Tessuto adiposo		0,2	0,3
1012030	Fegato		0,01 (*)	0,01 (*)
1012040	Rene		0,01 (*)	0,02
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	0,3
1012990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo		0,01 (*)	0,05
1013020	Tessuto adiposo		0,2	0,3
1013030	Fegato		0,01 (*)	0,01 (*)
1013040	Rene		0,01 (*)	0,02
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	0,3
1013990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo		0,01 (*)	0,05
1014020	Tessuto adiposo		0,2	0,3
1014030	Fegato		0,01 (*)	0,01 (*)
1014040	Rene		0,01 (*)	0,02
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	0,3
1014990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo		0,01 (*)	0,05
1015020	Tessuto adiposo		0,2	0,3
1015030	Fegato		0,01 (*)	0,01 (*)
1015040	Rene		0,01 (*)	0,02
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	0,3
1015990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>			0,01 (*)
1016010	Muscolo		0,01	
1016020	Tessuto adiposo		0,01 (*)	
1016030	Fegato		0,01 (*)	
1016040	Rene		0,01 (*)	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	
1016990	Altri		0,01 (*)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			0,01 (*)
1017010	Muscolo		0,01 (*)	
1017020	Tessuto adiposo		0,2	
1017030	Fegato		0,01 (*)	
1017040	Rene		0,01 (*)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)	
1017990	Altri		0,01 (*)	
1020000	Latte		0,01 (*)	0,05
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili		0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura		0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili		0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri		0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici		0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile



Etridiazolo

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Spinetoram (XDE-175)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren


Tau-Fluvalinato (F)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

-
- 3) nell'allegato IV, sono inserite le seguenti voci, secondo l'ordine alfabetico: «*Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24», «*Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600», «carbone argilloso», «perossido di idrogeno» e «*Urtica* spp.».

17CE2464



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1778 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative al primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 nel settore dello zucchero e al regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che i contingenti tariffari nel settore dello zucchero sono aperti su base annua per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre.
- (2) L'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione solo alle raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli della capacità d'importazione esclusiva delle raffinerie a tempo pieno di cui al paragrafo 1 di detto articolo. A norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la capacità d'importazione esclusiva per le raffinerie a tempo pieno era concessa solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.
- (4) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 dovevano essere presentate dall'8 al 14 settembre 2017.
- (5) Per motivi di certezza giuridica, per quanto riguarda il diritto degli operatori diversi dalle raffinerie a tempo pieno di presentare domande di titoli d'importazione per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe essere soppresso. Inoltre il termine per la presentazione delle domande per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018 dovrebbe essere prorogato fino al 9 ottobre 2017 e, di conseguenza, è necessario adeguare il periodo di rilascio dei titoli di importazione e il periodo di notifica delle domande ricevute dagli Stati membri.
- (6) Ai richiedenti dovrebbe inoltre essere data la possibilità di ritirare le domande già presentate tra l'8 e il 14 settembre 2017, qualora volessero riconsiderare la loro domanda o introdurre una domanda riveduta.
- (7) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.
- (8) Dato che il periodo contingente di importazione 2017/2018 inizia il 1° ottobre, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

1) al capo I, è aggiunto il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Disposizioni specifiche per il periodo contingente 2017/2018

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingente 2017/2018 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles).

2. I titoli d'importazione richiesti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, i titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del contingente tariffario 2017/2018 sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro il 14 ottobre 2017.

4. Le domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del periodo contingente 2017/2018 possono essere ritirate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles). La cauzione corrispondente alle domande ritirate viene immediatamente liberata.»

2) l'articolo 14 è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2465



DECISIONE (UE) 2017/1779 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UE-Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, del 18 novembre 2015, sul riesame della politica europea di vicinato è stata accolta con favore nelle conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2015, nelle quali il Consiglio ha confermato, tra l'altro, l'intenzione di avviare, nel 2016, una nuova fase di dialogo con i partner che potrebbe condurre, ove opportuno, alla definizione di nuove priorità del partenariato centrate su priorità e interessi concordati.
- (3) L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte l'Unione e l'Egitto, di promuovere interessi congiunti e di garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo.
- (4) Le priorità del partenariato UE-Egitto si ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Egitto è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA

—



PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO del
del
che approva le priorità del partenariato UE-Egitto

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) L'articolo 76 dell'accordo conferisce al consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2007 del consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a..., il ...

Per il consiglio di associazione
Il presidente

⁽¹⁾ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (G.U. L. 304 del 30.9.2004, pag. 39).



**DECISIONE (PESC) 2017/1780 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 18 settembre 2017**

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo paragrafo del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 26 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015.
- (3) Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è stato prorogato più volte, più recentemente con la decisione del CPS EUCAP Sahel Mali/2/2016 ⁽³⁾, che ha prorogato il suo mandato quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 luglio 2017.
- (4) Il 15 settembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Philippe RIO capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1° ottobre 2017 al 14 gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Philippe RIO è nominato capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) dal 1° ottobre 2017 al 14 gennaio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017

Per il comitato politico e di sicurezza


Il president

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza del 26 maggio 2014 relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (2014/310/PESC) (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/2381 del Comitato politico e di sicurezza del 14 dicembre 2016 che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016) (GUL 352 del 23.12.2016, pag. 59).



RETTIFICHE

Rettifica della raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1544]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 14 settembre 2017)

La pubblicazione della presente raccomandazione va considerata nulla e non avvenuta.

17CE2468

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1568 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 16 settembre 2017)

Pagina 11, allegato, lettera a) «Persone fisiche», voce 63:

anziché: «Pak Yon Sik»

leggasi: «Pak Yong Sik».

17CE2469

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1573 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 16 settembre 2017)

Pagina 52, allegato, lettera a) «Persone», voce 63:

anziché: «Pak Yon Sik»

leggasi: «Pak Yong Sik».

17CE2470

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 25 maggio 2017)

Pagina di copertina della Gazzetta ufficiale e titolo dell'atto alla pagina 1:

anziché: «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/890 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana»

leggasi: «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/890 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana».

17CE2471



Rettilca al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 15 settembre 2017)

Pagina 45, nell'allegato, al punto 3):


anziché: «Entità»

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
38.	<p>“Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «porti marittimi di Crimea»</p> <p>(“Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым «Крымские Морские Порты»), incluse le filiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — porto commerciale di Feodosia, — Kerch Ferry, — porto commerciale di Kerch. 	<p>28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Республика Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)</p>	<p>Il 17 marzo 2014 il “Parlamento di Crimea” ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 “sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura” e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 “sull'impresa di proprietà statale «porti marittimi di Crimea» («О Государственном предприятии Крымские морские порты»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a diverse imprese statali che sono state fuse nella “Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «porti marittimi di Crimea»” a nome della “Repubblica di Crimea”. Tali imprese sono state quindi di fatto confiscate dalle “autorità” di Crimea e la “porti marittimi di Crimea” ha tratto vantaggio dal trasferimento illegale della loro proprietà.</p>	16.9.2017»

leggasi: «Entità»

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	<p>“Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «porti marittimi di Crimea»</p> <p>(“Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым «Крымские Морские Порты»), incluse le filiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — porto commerciale di Feodosia, — Kerch Ferry, — porto commerciale di Kerch. 	<p>28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Республика Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)</p>	<p>Il 17 marzo 2014 il “Parlamento di Crimea” ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 “sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura” e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 “sull'impresa di proprietà statale «porti marittimi di Crimea» («О Государственном предприятии Крымские морские порты»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a diverse imprese statali che sono state fuse nella “Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «porti marittimi di Crimea»” a nome della “Repubblica di Crimea”. Tali imprese sono state quindi di fatto confiscate dalle “autorità” di Crimea e la “porti marittimi di Crimea” ha tratto vantaggio dal trasferimento illegale della loro proprietà.</p>	16.9.2017»

17CE2472



Rettifica alla decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 15 settembre 2017)

Pagina 74, nell'allegato, al punto 3):

anziché: «Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
38.	«Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea» («Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымские Морские Порты»), include le filiali: — porto commerciale di Feodosia, — Kerch Ferry, — porto commerciale di Kerch.	28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Республика Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale "porti marittimi di Crimea"» («О Государственном предприятии "Крымские морские порты"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a diverse imprese statali che sono state fuse nella «Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea"» a nome della «Repubblica di Crimea». Tali imprese sono state quindi di fatto confiscate dalle «autorità» di Crimea e la «porti marittimi di Crimea» ha tratto vantaggio dal trasferimento illegale della loro proprietà.	16.9.2017»

Leggasi: «Entità


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	«Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea» («Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымские Морские Порты»), include le filiali: — porto commerciale di Feodosia, — Kerch Ferry, — porto commerciale di Kerch.	28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Республика Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale "porti marittimi di Crimea"» («О Государственном предприятии "Крымские морские порты"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a diverse imprese statali che sono state fuse nella «Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea"» a nome della «Repubblica di Crimea». Tali imprese sono state quindi di fatto confiscate dalle «autorità» di Crimea e la «porti marittimi di Crimea» ha tratto vantaggio dal trasferimento illegale della loro proprietà.	16.9.2017»

17CE2473

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-094) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 1 3 0 *

€ 5,00

